Norme che regolano il contratto

L'assicurazione in generale

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- Assicurazione: il contratto di assicurazione
- Polizza: i documenti che provano l'assicurazione
- Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
- Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
- **Proprietario**: l'intestatario al P.R.A. dell'autoveicolo assicurato. Ad esso è equiparato il coniuge in comunione dei beni.
- SARA: SARA assicurazioni spa
- Premio: la somma dovuta dal Contraente a SARA
- Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro
- Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

PARTE PRIMA - Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- Legge: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle Assicurazioni Private
- **Regolamento**: il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni
- R.C.A.: la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
- **Franchigia**: l'importo prestabilito che, in caso di risarcimento al terzo danneggiato a seguito di un sinistro, il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA.

Norme Generali

1.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 271/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente possono comportare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati di polizza in base ai quali è stato determinato il premio.

La mancata o inesatta o reticente comunicazione dell'avvenuta variazione di tali dati può comportare ai sensi dell'art. 1898 C.C. l'esercizio totale o parziale da parte di SARA del diritto di rivalsa per le somme che abbia risarcito al danneggiato in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al terzo prevista dall'art. 144 della Legge, nonché la cessazione dell'assicurazione.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

1.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

1.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare anche il certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione della R.C.A., contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

1.6 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza.

In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

1.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C. C e dell'art. 143 della Legge.

L'Assicurato ha altresì l'obbligo di trasmettere a SARA, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all'evento dannoso in cui sia stato coinvolto.

1.9 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 1.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente. Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

1.10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Norme che regolano le garanzie responsabilità civile

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE (RISCHI ASSICURATI)

SARA assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dell'autoveicolo descritto nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione degli autoveicoli in aree private, salvo quanto previsto dal successivo articolo 2.2.

SARA inoltre assicura, sulla base delle Condizioni aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate.

In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni aggiuntive.

2.2 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e se la circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione:
- nel caso di partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti:
- nel caso di autoveicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o l'autoveicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285;
- nel caso di autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del Proprietario (ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti;
- all'interno delle aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, SARA eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

2.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Croazia e del Liechtenstein.

Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del

Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia; per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato da SARA detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

2.4 FORME ASSICURATIVE

Il contratto è stipulato nella forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

2.5 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DELL'AUTOVEICOLO

Il trasferimento di proprietà dell'autoveicolo determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti: cessione del contratto di assicurazione (caso A), risoluzione del contratto (caso B), ovvero conservazione del contratto per altro veicolo di sua proprietà (caso C). Relativamente al:

caso A) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente: - il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa e, in qualità di cedente, è tenuto al pagamento dei premi fino al momento di detta comunicazione;

- l'Impresa, ricevuti in restituzione il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde, prende atto della cessione mediante appendice e rilascio di nuovo certificato di assicurazione e contrassegno.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. L'Impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio;

caso B) risoluzione del contratto:

la polizza sarà annullata dal giorno in cui è stato restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde. SARA restituirà al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita per il periodo di garanzia residua dal giorno di annullamento del contratto. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita, il rimborso del premio pagato e non usufruito verrà calcolato dal giorno della consegna in conto vendita, a condizione che da tale giorno siano stati restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde;

caso C) conservazione del contratto per altro veicolo di proprietà dell'alienante:

previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde relativi all'autoveicolo ceduto, la polizza resa valida per altro veicolo di proprietà dell'alienante; l'Impresa, relativamente ai contratti di durata annuale, prenderà atto del trasferimento delle garanzie su altro veicolo, rilascerà un nuovo certificato di assicurazione e contrassegno e procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

Detta facoltà viene riservata all'Assicurato anche in caso di consegna del veicolo in conto vendita documentata dalla relativa procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli.

2.6 CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione di rischio conseguente a distruzione, demolizione, cessazione della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata o esportazione definitiva dell'autoveicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, ovvero copia del certificato di proprietà del veicolo con l'annotazione di ritiro definitivo ed esclusivo su area privata, ovvero copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. n. 22/1997, ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 5, settimo comma, del D. Lgs. n. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per demolizione. Il Contraente è inoltre tenuto a riconsegnare il certificato, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde.

Il contratto si risolve e SARA restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo, al netto della maggiorazione per temporaneità richiesta alla stipula per i contratti di durata inferiore all'anno, per ogni giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione sopraindicata. Qualora la cessazione del rischio sia successiva alla sospensione del contratto, il premio corrisposto e non usufruito viene restituito al netto dell'eventuale integrazione.

In alternativa alla risoluzione, il Contraente può chiedere che il contratto sia reso valido per altro veicolo, fermo il proprietario; SARA procederà al conguaglio del premio qualora la variazione del veicolo comporti una variazione degli elementi in base ai quali è stato determinato il premio stesso.

2.7 SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

Il Contraente ha facoltà di chiedere la sospensione della garanzia in corso di contratto tranne nel caso di contratto di durata inferiore all'anno. La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.

All'atto della sospensione SARA rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 1 mese, con rinuncia però, da parte di SARA, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il Proprietario assicurato - viene fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto, come sopra prorogato, si imputa a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito a SARA.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi.

2.8 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, SARA trasmette al Contraente o, se persona diversa, al Proprietario ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria, l' attestazione dello stato del rischio in conformità alle disposizioni normative vigenti.

L'attestazione è inviata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Imprese, l'attestazione è rilasciata dalla delegataria.

SARA non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- cessione del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- estinzione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto totale del veicolo senza ritrovamento che abbia determinato l'annullamento anticipato del contratto, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso. É tuttavia facoltà del Contraente e del proprietario richiedere l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Sara, nei casi di annullamento del contratto per vendita (o consegna in conto vendita documentata da procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli), esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione definitiva della circolazione per ritiro definitivo ed esclusivo su area privata, invierà l'attestazione purché il periodo di osservazione risulti concluso.

2.9 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'osservazione della sinistrosità sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

2.10 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

La denuncia del sinistro deve essere redatta ai sensi dell'art. 143 del Decreto Legislativo 209/05 sul modulo approvato dall'ISVAP, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro (art. 1913 C. C.) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax **con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica.**

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissioni nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, SARA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato nell'ipotesi che tali omissioni abbiano portato pregiudizio nella gestione del sinistro (art. 1915 C. C.).

2.11 GESTIONE DELLE VERTENZE

SARA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

SARA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale alle quali non sia stata condannata come responsabile civile.

2.12 FURTO DELL'AUTOVEICOLO

In caso di furto dell'autoveicolo l'assicurazione cessa i suoi effetti a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente cessato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale ovvero alla conservazione del contratto per altro veicolo a condizione che resti invariato il Proprietario e previo eventuale conguaglio di premio. Su richiesta del Contraente o, se persona diversa, del Proprietario ovvero dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, SARA rilascia, entro 15 giorni, l'attestazione dello stato del rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa.

2.13 CONDIZIONI SPECIALI

Operante solo quella relativa alla forma assicurativa indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

F) BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti all'art. 2.9, e che si articola in diciotto classi di appartenenza

corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla 18 determinati secondo la tabella di merito A di seguito riportata.

La classe d'ingresso è indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) e dipende dalle dichiarazioni del Contraente, dai dati contenuti nell'attestazione dello stato del rischio e dalla regolamentazione tariffaria.

Nel caso che il contratto si riferisca a veicolo già assicurato presso altra Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione dello stato del rischio (ovvero l'eventuale contratto temporaneo o la dichiarazione di sinistralità per veicolo assicurato all'estero, rilasciati dal precedente assicuratore). Il contratto è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione, sempre che non siano trascorsi oltre 12 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa.

Qualora siano trascorsi oltre 12 mesi ma non oltre 18 mesi dalla data di scadenza del contratto dell'altra Impresa, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato successivamente alla scadenza di detto contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni risultanti dall'attestazione.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli non assicurati da oltre 18 mesi, il Contraente è tenuto a consegnare l'attestazione ed a dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del C. C., che il veicolo da assicurare non ha circolato e non è stato assicurato nei diciotto mesi precedenti alla data di stipulazione del contratto. Il contratto in tal caso è assegnato, all'atto della stipulazione, alla classe di merito d'ingresso 14.

In mancanza della consegna della documentazione di cui ai precedenti commi il contratto è assegnato alla classe di merito 18. La classe è soggetta a revisione, con conguaglio del premio all'atto della riclassificazione, nel caso il Contraente produca la documentazione suddetta entro 6 mesi dalla stipulazione.

Nel caso in cui il Contraente presenti una nuova edizione dell'attestazione eventualmente rilasciata dal precedente assicuratore con dati rettificati entro 18 mesi dalla stipulazione SARA provvederà alla riclassificazione del contratto ed all'eventuale conguaglio. Qualora l'altra Impresa sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e non rilasci l'attestazione, il Contraente, in luogo di detta attestazione, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C. C., può fornire una dichiarazione contenente gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione stessa. Unitamente alla dichiarazione, il Contraente deve fornire la polizza, l'ultima quietanza pagata e la prova di aver richiesto al Commissario liquidatore l'attestazione dello stato di rischio.

Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla sotto riportata tabella di regole evolutive B a seconda che SARA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso in cui, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, SARA abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno.

A - Tabella di Merito

classi di merito	coefficienti di determinazione del premio		
1	0,50		
2	0,53 0,56 0,59		
3			
4			
5	0,62		
6	0,66		
7	0,70		
8	0,74		
9	0,78		
10	0,82		
11	0,90		

12	0,98
13	1,06
14	1,20
15	1,45
16	1,80
17	2,15
18	2,50

SARA, qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il Contraente originario, assegnerà il contratto, all'atto del primo rinnovo successivo alla data di eliminazione, alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto, con conseguente conguaglio del premio. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato SARA, a richiesta del Contraente, produrrà una nuova attestazione sullo stato del rischio e provvederà all'eventuale conguaglio del premio.

B - Tabella delle regole evolutive

B - Tabella delle regole evolutive							
Classe di	Classe di collocazione in base ai sinistri "osserva						
merito	0	1	2	3	4 o più		
memo	sinistri	sinistro	sinistri	sinistri	sinistri		
1	1	3	6	9	12		
2	1	4	7	10	13		
3	2	5	8	11	14		
4	3	6	9	12	15		
5	4	7	10	13	16		
6	5	8	11	14	17		
7	6	9	12	15	18		
8	7	10	13	16	18		
9	8	11	14	17	18		
10	9	12	15	18	18		
11	10	13	16	18	18		
12	11	14	17	18	18		
13	12	15	18	18	18		
14	13	16	18	18	18		
15	14	17	18	18	18		
16	15	18	18	18	18		
17	16	18	18	18	18		
18	17	18	18	18	18		

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.

È data facoltà al Contraente, qualora il rapporto assicurativo risulti ancora in essere, di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive di cui alla prevista tabella offrendo a SARA all'atto del rinnovo il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri computati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato il Contraente potrà ottenere, a fronte del rimborso sopra indicato, una nuova edizione dell'attestazione di cui all'art. 2.8.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.

In caso di furto del veicolo assicurato il Contraente potrà beneficiare, entro un anno dalla data del furto, della classe di merito maturata per altro autoveicolo a condizione che resti invariato il proprietario.

Qualora il Contraente si sia avvalso della facoltà indicata nel comma che precede, il contratto relativo al veicolo eventualmente ritrovato sarà assegnato alla classe di merito 14.

In caso di veicolo consegnato in conto vendita che non sia stato alienato il nuovo contratto eventualmente stipulato per detto veicolo sarà assegnato alla classe di ingresso prevista per i veicoli assicurati per la prima volta dopo cambio di proprietà, a condizione che dalla data di documentata consegna in conto vendita siano trascorsi non meno di 3 mesi e non più di 12 mesi.

G) BONUS/MALUS CON FRANCHIGIA

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus con franchigia, che prevede, fermo quanto disposto alla condizione speciale F) Bonus Malus, una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, il cui ammontare è indicato sul frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

SARA conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

2.14 CONDIZIONI PARTICOLARI

Operanti anche se non derivanti dall'obbligo di Legge.

Trasporto vittime della strada

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 150, le spese sostenute per eliminare i danni causati agli interni dell'autoveicolo a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione della Amministrazione ospedaliera o delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Carico e scarico

SARA assicura la responsabilità civile del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sull'autoveicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sull'autoveicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

Rimorchio

Nel caso il veicolo indicato nel frontespizio di polizza sia un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Protezione Bonus

Qualora un contratto sia assegnato in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1 (classe CU 1) si applicherà, fino alla scadenza annuale successiva, la regola evolutiva riportata nella tabella delle regole evolutive C (Protezione Bonus).

Pertanto, nel caso che SARA abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti ad un solo sinistro avvenuto nel corso di detto periodo o in periodi precedenti oppure, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, abbia provveduto all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno, il contratto sarà assegnato alla classe di merito 1 (classe CU 3).

Al contratto non saranno applicabili le agevolazioni (Melius) eventualmente previste dalla tariffa per i contratti assegnati in assenza di sinistri per più anni consecutivi alla classe di merito 1.

Nel caso in cui vi sia più di un sinistro troverà applicazione la tabella delle regole evolutive B.

C - Tabella delle regole evolutive "Protezione Bonus"

Classe di	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"				
merito	0	1	2	3	4 o più
	sinistri	sinistro	sinistri	sinistri	sinistri
			,		1.0
1	1	1	6	9	12

2.15 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Operanti solo se indicate nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

D) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri e autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento. L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

H) Autovetture date in uso da Società a dipendenti o collaboratori - Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2.2.

Preso atto che l'autovettura indicata in polizza, adibita a servizio privato, è data in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali, SARA, a parziale deroga dell'art. 2.2, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

L'assicurazione non è operante nel caso in cui la società proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

J) Deroga alla tacita proroga

A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza. Non si applicherà, pertanto, a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C.

S) Limitazione della rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/92 n. 285, SARA esercita il diritto di rivalsa di cui all'art. 2.2, ultimo comma, per un importo massimo di € 500.

X) Deroga alla tacita proroga

A deroga dell'art. 1.9, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza.

Sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Y) Super Protezione Bonus

Premesso che il contratto ha i requisiti per l'applicazione della Condizione Particolare Protezione Bonus di cui all'art. 2.14, a parziale deroga di detta Condizione Particolare in caso di sinistro avvenuto successivamente alla stipula della SuperProtezioneBonus, qualora SARA effettui, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento (anche parziale) di danni conseguenti ad un solo sinistro oppure, a seguito di denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni a persona, provveda all'appostazione di una riserva per il presumibile importo del danno:

- al prossimo rinnovo annuale le agevolazioni (Melius) maturate ed applicate nel presente contratto verranno conservate, sulla base della tariffa a quel momento vigente;
- del sinistro non si terrà conto ai fini dell'applicazione di eventuali altre norme tariffarie che prevedano la variazione del premio in presenza di sinistri.

La presente norma non si applica qualora i sinistri siano più di uno.

W) Carta Verde

La garanzia è estesa a tutti i Paesi facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle sono riportate e non annullate sulla Carta Verde (carta internazionale di assicurazione veicoli a motore) rilasciata da SARA.

La Carta Verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, e trovi applicazione l'art. 1901 C.C. secondo comma, SARA risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

La Carta Verde cessa di avere validità contestualmente alla polizza. Qualora la polizza cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione a SARA; SARA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti artt. 2.2 e 2.3.

PARTE SECONDA - Assicurazioni diverse da quella obbligatoria di responsabilità civile

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma che può auto estendersi e propagarsi
- **Esplosion**e: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità
- **Scoppio**: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione
- Furto: l'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene
- Rapina: la sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene
- Valore commerciale: il valore dell'autoveicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, come risultante dalla media delle due edizioni del mercuriale Eurotax (edizione gialla ed edizione blu), escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca
- Valore a nuovo: valore di listino del veicolo di prima immatricolazione, comprensivo di quello degli accessori non amovibili montati dall'origine, purché indicati sulla fattura o ricevuta d'acquisto, nonché dell'IVA (salvo che l'Assicurato abbia la possibilità di detrazione a norma di legge)
- Valore intero: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino alla concorrenza della somma assicurata, con applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. nel caso detta somma risulti inferiore al valore commerciale dell'autoveicolo
- **Primo rischio assoluto**: la forma di copertura che prevede, in caso di sinistro, il pagamento dell'indennizzo sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore commerciale dell'autoveicolo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
- Sinistro totale: perdita anche temporanea dell'autoveicolo
- **Danno totale**: la perdita totale dell'autoveicolo. È equiparato alla perdita totale il danno che comporta spese di riparazione pari o superiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- **Danno parziale**: il danno che comporta spese di riparazione inferiori al valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro
- **Scoperto**: l'importo percentuale del danno, con un eventuale minimo in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato
- Franchigia: l'importo prestabilito che, in sede di indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato

Norme Generali

3.1 DETERMINAZIONE DEL PREMIO - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla scheda di polizza (mod. 271/A) con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti in leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati nella scheda di polizza stessa.

I dati di cui sopra sono desunti dalla documentazione presentata dal Contraente all'atto della stipula, oppure – ove previsto - sono dichiarati dallo stesso.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

3.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare immediatamente a SARA comunicazione scritta di ogni variazione, intervenuta in corso di contratto, dei dati di polizza in base ai quali è stato determinato il premio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da SARA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

3.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio SARA è tenuta a ridurre il premio delle rate successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.4 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a SARA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 C.C.

3.5 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel frontespizio di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze contro rilascio di quietanze emesse da SARA.

Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto contro rilascio di quietanze emesse da SARA recanti la data di pagamento e la firma della persona preposta alla riscossione del premio.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di SARA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

3.6 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Qualora SARA intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni normative di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, metterà a disposizione del Contraente la tariffa in base alla quale sarà determinato il nuovo premio presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso.

Il Contraente potrà decidere di accettare o meno le nuove condizioni di premio proposte.

Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del nuovo premio.

Nel caso il Contraente comunichi di non voler accettare le nuove condizioni di premio, oppure non manifesti al riguardo alcuna volontà, la polizza cesserà alla sua naturale scadenza.

In ogni caso sarà applicato a favore del Contraente il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. protraendo la garanzia sino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto.

Il termine previsto dall'art. 1901 secondo comma del C.C. non si applica in caso di formale disdetta del contratto da parte di SARA o del Contraente.

3.7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

L'Assicurato ha altresì l'obbligo di trasmettere a SARA, nel minor tempo possibile, ogni richiesta di risarcimento o altra documentazione a lui pervenuta in relazione all'evento dannoso in cui sia stato coinvolto.

3.9 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o SARA possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

3.10 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 3.6, in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del comma che precede. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

3.11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

3.12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

Norme che regolano le garanzie incendio, furto, rapina

4.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare, qualora sia previsto nella formula di garanzia prescelta tra quelle indicate nell'art. 4.6, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) incendio;
- b) esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore e scoppio del relativo serbatoio;
- c) azione del fulmine;
- d) furto:
- e) rapina.

Sono compresi i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina, consumati o tentati. Sono compresi, altresì, i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature audio-fono-visive, a condizione che siano saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo, che la loro esistenza risulti indicata in polizza ed il loro valore compreso in quello dichiarato.

Le garanzie sono prestate a valore intero.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dell'eventuale scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 271/A), costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

4.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni:
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna l'autoveicolo;
- d) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- e) derivanti da semplici bruciature o da cortocircuiti e da altri fenomeni elettrici, non seguiti da incendio:
- f) concernenti:
- apparecchiature audio-fono-visive, non saldamente fissate all'interno dell'autoveicolo;
- accessori e pezzi di ricambio non incorporati nell'autoveicolo, salvo la ruota di scorta e la borsa attrezzi di normale dotazione;
- dischi, nastri, bagagli, merci ed ogni altro indumento od oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo;
- g) da furto, quando non sono stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza di cui l'autoveicolo è dotato.

4.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

4.4 SCOPERTO RELATIVO ALLE GARANZIE FURTO E RAPINA - LIMITI DI INDENNIZZO

La garanzia è prestata con lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Relativamente alle apparecchiature audio-fono-visive l'importo indennizzabile, al lordo dello scoperto, non potrà superare il 10% del valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro.

4.5 GARANZIE AGGIUNTIVE

Operanti solo se comprese nella formula prescelta.

Ricorso vicini

SARA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 52.000, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti a cose di terzi da incendio dell'autoveicolo assicurato o da esplosione del carburante contenuto nel serbatoio dell'autoveicolo o dallo scoppio del serbatoio stesso.

L'assicurazione comprende, fino a concorrenza del 10% del massimale suddetto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi.

Sono esclusi i danni:

- alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato;
- da inquinamento dell'ambiente, quali quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo:
- risarcibili con polizza di assicurazione della R.C.A.

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il proprietario dell'autoveicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a).

Danni al box di proprietà

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per periodo di assicurazione, le spese sostenute per il ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito a rimessa privata in conseguenza di incendio dell'autoveicolo assicurato o esplosione del carburante contenuto nel serbatoio o scoppio del serbatoio stesso.

Danni da incendio per eventi socio-politici e naturali

SARA indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio verificatosi in conseguenza di trombe, tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio.

La presente garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 100 per ciascun sinistro, ovvero con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

Danni da furto di cose non assicurate

SARA indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'autoveicolo assicurato per il furto di bagagli, merci ed ogni altro indumento ed oggetto che si trovi a bordo dell'autoveicolo stesso. La presente estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di € 25 per ciascun sinistro, ovvero con il maggiore scoperto eventualmente indicato sul frontespizio di polizza.

Indennità auto sostitutiva

SARA in caso di sinistro totale da incendio o furto e rapina corrisponde fino al massimo di sette giorni un'indennità giornaliera di:

- € 16, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a € 7.700;
- € 26, per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a € 7.700.

Indennità speciale

SARA, in aumento agli indennizzi dovuti per incendio, furto e rapina, in caso di sinistro totale corrisponde un importo forfettario pari al 2% di quello liquidato, con il massimo di € 250, per eventuali maggiori spese.

4.6 Formule di garanzia

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.

Le garanzie sono prestate senza l'applicazione degli scoperti di cui agli artt. 4.4 e 4.5.

Super - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate, indennità auto sostitutiva e indennità speciale.

Normale - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

Le garanzie sono prestate senza applicazione degli scoperti di cui agli artt. 4.4 e 4.5.

Media - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 4.5): ricorso vicini, danni al box di proprietà, danni da incendio per eventi socio-politici e naturali, danni da furto di cose non assicurate.

Base - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 4.5): danni da incendio per eventi socio-politici e naturali.

Ridotta – L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali, relativamente ai soli rischi indicati alle lettere d) ed e) dell'art. 4.1.

Minima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali, relativamente ai soli rischi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 4.1 e comprende la garanzia aggiuntiva (art. 4.5): danni da incendio per eventi socio-politici e naturali.

4.7 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di furto, rapina, danni provocati alle cose assicurate da incendio per eventi sociopolitici e da furto di cose non assicurate, all'avviso di sinistro devono essere allegati i documenti comprovanti il danno nonché copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

4.8 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Fermo quanto previsto nel successivo art. 4.10 l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907. C.C.

4.9 NON APPLICABILITÀ DEL DEGRADO

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 4.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

- a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale:
- b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione (costituita da fattura o atto di vendita), risulta superiore a € 42.000, I.V.A. compresa.

4.10 CONDIZIONE PARTICOLARE VALORE A NUOVO

Nel caso in cui il Contraente richieda che la copertura assicurativa venga prestata con valore a nuovo ed il presente articolo sia richiamato sulla scheda di polizza (mod. 271/A), a parziale deroga dell'art . 4.10 SARA, in caso di danno parziale, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non si terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo purché il sinistro si verifichi entro sessanta mesi dalla data di prima immatricolazione.

4.11 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte del Contraente o dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- in caso di incendio: copia del verbale delle Autorità intervenute;
- in caso di furto totale senza recupero dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia alle Autorità; estratto cronologico e certificato di perdita di possesso, rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.); procura a vendere ovvero a radiare e demolire l'autoveicolo che dovesse essere ritrovato dopo la liquidazione; su richiesta di SARA, certificato di chiusa inchiesta ovvero attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di furto totale con recupero dell'autoveicolo: attestato di resa denuncia e verbale di ritrovamento, rilasciati dall'Autorità; fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di furto parziale, incendio per eventi socio-politici, furto di cose non assicurate: attestato di resa denuncia alle Autorità; fattura di acquisto delle parti rimpiazzate.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, e di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 4.10, il controvalore.

In caso di furto totale la liquidazione del danno ha luogo trascorsi almeno 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la correlativa denuncia, sempre che sia stata presentata la prescritta documentazione.

Al momento della liquidazione del danno, in caso di sinistro totale, l'Assicurato deve rilasciare a SARA procura per la vendita del veicolo rubato.

4.12 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da SARA e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art.

4.8:

- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme.

I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di SARA e dell'Assicurato in parti uguali.

4.13 RITROVAMENTO E RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO RUBATO

L'Assicurato e il Contraente che vengano a conoscenza del ritrovamento dell'autoveicolo rubato, hanno l'obbligo di darne immediato avviso a SARA e di collaborare con la stessa per il recupero.

In tal caso SARA procederà al recupero dell'autoveicolo rubato, ed il costo delle relative operazioni rimarrà a suo carico, salvo quanto appresso indicato.

Nel caso in cui il costo delle operazioni di recupero dell'autoveicolo rubato sommato all'indennizzo dovuto per i danni conseguenti al furto superi il valore commerciale dell'autoveicolo stesso, SARA non sarà tenuta a procedere al recupero e risponderà esclusivamente dei danni conseguenti al furto.

Qualora l'Assicurato proceda direttamente al recupero dell'autoveicolo, SARA risponderà del costo delle relative operazioni. In tal caso però il complesso degli indennizzi non potrà superare un importo pari al valore dichiarato decurtato dello scoperto indicato sulla scheda di polizza (mod. 271/A).

Ove il recupero avvenga dopo il pagamento dell'indennizzo, il ricavato della vendita viene acquisito da SARA ovvero ripartito con l'Assicurato, secondo i rispettivi interessi, in caso di indennizzo parziale.

L'Assicurato ha facoltà di rientrare in possesso dell'autoveicolo recuperato previa restituzione dell'indennizzo, fermo l'obbligo di SARA di rispondere dei danni indennizzabili conseguenti al furto.

4.14 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte, come previsto dall'art. 4.1.

4.15 VINCOLO A FAVORE DI TERZI

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

Norme che regolano le garanzie collisione e danni accidentali

5.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare, in relazione alla formula prescelta e nei limiti convenuti in polizza, le spese documentate ed effettivamente sostenute per la riparazione dei danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo durante la circolazione in conseguenza di:

- a) collisione con veicoli identificati;
- b) danni accidentali conseguenti a:
 - urto con ostacoli di qualsiasi genere;
 - ribaltamento;
 - fuoriuscita di strada.

La garanzia può essere pattuita per autoveicoli immatricolati per la prima volta da non più di tre anni, ed è successivamente rinnovabile.

Tuttavia dalla scadenza dell'annualità assicurativa in cui si compie il settimo anno dalla data della prima immatricolazione dell'autoveicolo, la garanzia è prestata unicamente per il caso di collisione con veicolo identificato.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto o della franchigia di cui all'art. 5.4, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

5.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la quida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico:
- g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione su strada non asfaltata o non pavimentata;
- i) consequenti a furto, rapina e incendio;
- l) alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile ai sensi dell'art. 5.1;
- m) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato;
- n) avvenuti durante la guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/04/92 n. 285, salvo che il veicolo sia assicurato con SARA per la garanzia R.C.A. e sia stata pattuita la condizione aggiuntiva S).

5.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

5.4 SCOPERTO E FRANCHIGIA

La garanzia di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 è prestata con la franchigia di:

- € 250 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione fino a € 20.000:
- € 500 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione oltre € 20.000.

Le garanzie di cui alla lettera b) dell'art. 5.1 sono prestate con lo scoperto del 15% con il minimo di:

- € 750 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione fino a € 10.000:
- € 1.500 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione da oltre € 10.000 e fino a € 20.000;
- € 2.000 per autoveicoli con valore di listino a nuovo al momento dell'immatricolazione di oltre € 20.000.

5.5 GARANZIE AGGIUNTIVE

Sempre operanti.

Indennità auto sostitutiva

SARA, qualora il danno indennizzabile, conseguente a collisione con veicolo identificato, risulti di importo superiore a € 515, corrisponde all'Assicurato, per ciascuna giornata (8 ore lavorative) tecnicamente occorrente alla riparazione e con un massimo di 7 giorni per periodo di assicurazione, un'indennità giornaliera di:

- € 16 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro fino a € 7.700;
- € 26 per autoveicoli di valore commerciale al momento del sinistro superiore a € 7.700.

In caso di danno totale l'indennità verrà corrisposta per un periodo convenzionalmente stabilito in 7 giorni.

Limitazione della rivalsa

SARA eserciterà il diritto di surrogazione ex art. 1916 C.C. nei confronti del terzo responsabile del sinistro, limitatamente ad una somma pari alla quota del danno imputabile al terzo ridotta di un importo corrispondente allo scoperto effettivamente applicato.

5.6 FORMULE DI GARANZIA

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per i danni totali e parziali e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 5.5): indennità auto sostitutiva (valida solo per Collisione) e limitazione della rivalsa.

Super - L'assicurazione è operante per i soli danni conseguenti a collisione con veicolo identificato e comprende le seguenti garanzie aggiuntive (art. 5.5): indennità auto sostitutiva (valida solo per Collisione) e limitazione della rivalsa.

La mancata o incompleta identificazione del veicolo collidente comporta la decadenza totale del diritto all'indennizzo.

5.7 ADEGUAMENTO DEL PREMIO

Il premio della garanzia collisione di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 è calcolato in base a quello previsto da SARA per le garanzie di Responsabilità Civile.

Le eventuali modifiche del premio relativo alle garanzie di Responsabilità Civile, anche se avvenute in corso di contratto, comporteranno l'adeguamento automatico del premio relativo alla garanzia collisione, con decorrenza dal giorno della variazione del premio di Responsabilità Civile, in modo tale che tra il vecchio ed il nuovo premio di collisione vi sia la medesima proporzione esistente tra il vecchio ed il nuovo premio di Responsabilità Civile.

5.8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle consequenze.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

5.9 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Fermo quanto previsto nel successivo art. 5.10, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza ai sensi dell'art. 1907 C.C.

5.10 NON APPLICABILITÀ DEL DEGRADO

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 5.9, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

- a) per la garanzia collisione di cui alla lettera a) dell'art. 5.1 il sinistro si verifichi:
 - entro sei mesi dalla data di stipula del contratto in caso di danno totale;
 - entro cinque anni dalla data di prima immatricolazione in caso di danno parziale;
- b) per la garanzia danni accidentali di cui alla lettera b) dell'art. 5.1, il sinistro si verifichi:
 - entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione in caso di danno totale;
 - entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto in caso di danno parziale.

Il disposto del presente comma, lettera b), non si applica per autoveicoli di cui il costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulti superiore a \in 30.000, I.V.A. compresa.

5.11 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

SARA, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 5.9, il controvalore.

5.12 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da SARA e dall'Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.8;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme.

I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di SARA e dell'Assicurato in parti uguali.

5.13 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall'art. 5.1.

5.14 VINCOLO A FAVORE DI TERZI

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, SARA si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

Norme che regolano le garanzie eventi speciali

6.1 RISCHI ASSICURATI

SARA si obbliga ad indennizzare, in relazione alle formule prescelte e nei limiti convenuti in polizza, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo in conseguenza di:

- a) eventi socio-politici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio;
- b) eventi naturali, quali tempeste, uragani, trombe, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno:
- c) atti di vandalismo;
- d) grandine.

L'assicurazione è prestata per una somma assicurata pari al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza. Tale somma, decurtata dello scoperto indicato al punto 6.4, costituisce anche l'importo massimo di indennizzo per annualità assicurativa. Conseguentemente, in caso di sinistro, la somma assicurata fino al termine del periodo di assicurazione in corso viene ridotta di un importo corrispondente all'indennizzo dovuto per detto sinistro e così di seguito per i sinistri che si verifichino successivamente nel medesimo periodo, fino ad esaurimento della stessa. Il Contraente ha facoltà di evitare la riduzione della somma assicurata reintegrando la parte di premio corrispondente alla riduzione.

6.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
- b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- d) da furto e rapina;
- e) da circolazione.

6.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli altri Stati europei, esclusi quelli non aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

6.4 SCOPERTO

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo di:

- € 100, per gli eventi di cui all'art. 6.1, lettere a), b) e d);
- € 255, per gli atti di vandalismo di cui all'art. 6.1, lettera c).

6.5 FORMULE DI GARANZIA

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente e indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ad eventi socio-politici, eventi naturali, atti di vandalismo e grandine, di cui all'art. 6.1, lettere a), b), c) e d).

Base - L'assicurazione è operante per danni totali e parziali conseguenti ai soli eventi socio-politici e naturali, di cui all'art. 6.1, lettere a) e b).

6.6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto all'Impresa, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle consequenze.

In caso di evento socio-politico o atto vandalico, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità competente e da questa vistata.

Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di prima urgenza dell'autoveicolo (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione (costituita da fatture, scontrini o certificati di garanzia), dei danni subiti e del loro ammontare.

6.7 DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

Fermo quanto previsto nel successivo art. 6.8, l'ammontare dei danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che l'autoveicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate all'autoveicolo in occasione della riparazione.

Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà risarcito in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza ai sensi dell'art. 1907 C.C.

6.8 NON APPLICABILITÀ DEL DEGRADO

SARA, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile in base ai criteri di cui all'art. 6.7, non terrà conto del deprezzamento per vetustà dell'autoveicolo, intervenuto successivamente alla data di stipula del contratto, purché:

- a) il sinistro si verifichi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, in caso di danno totale:
- b) il sinistro si verifichi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto, in caso di danno parziale.

Il disposto del precedente comma, lettera a), non si applica per autoveicoli il cui costo d'acquisto, che l'Assicurato è tenuto a dimostrare con idonea documentazione, risulta superiore a \in 42.000, I.V.A. compresa.

6.9 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo è eseguito, in Euro, presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

L'Impresa, previa comunicazione all'Assicurato entro il termine di 8 giorni lavorativi dalla data della denuncia, ha facoltà di fare eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino dell'autoveicolo danneggiato, nonché di sostituire in tutto o in parte le cose distrutte o danneggiate, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua dell'autoveicolo dopo il sinistro, corrispondendone, in deroga al precedente art. 6.7, il controvalore.

6.10 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da SARA e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 6.6;
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme.

I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di SARA e dell'Assicurato in parti uguali.

6.11 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Tuttavia, se la cessazione del rischio avviene a seguito di sinistro indennizzato in base ad altre garanzie prestate con la presente polizza, il Contraente ha facoltà di utilizzare per altro veicolo la parte di premio non usufruita.

Qualora il sinistro sia parziale, le somme assicurate si intendono ridotte come previsto dall'art. 6.1.

6.12 VINCOLO A FAVORE DI TERZI

Qualora la polizza risulti vincolata a favore di terzi, l'Impresa si impegna, fino alla scadenza del vincolo, a non apportare modifiche al contratto, a non corrispondere indennizzi e a non avvalersi della facoltà di recesso in caso di sinistro senza averne dato comunicazione al beneficiario del vincolo con preavviso di 15 giorni.

Norme che regolano le garanzie globale complementari

R.C. trasportati, Perdite pecuniarie, Rottura cristalli, Rinuncia all'azione di rivalsa, Perdita chiavi, Indennità ritiro patente

7.1 RISCHI ASSICURATI

Fermo macchina

SARA corrisponde l'indennità indicata nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, per ogni giorno di fermo (forzata sosta tecnicamente necessaria per la riparazione dei danni) dell'autoveicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo, indipendentemente dal tempo effettivo impiegato dal riparatore.

L'assicurazione è prestata per un massimo di sette giorni di fermo per ogni sinistro e per non più di due sinistri per ciascun periodo di assicurazione.

In caso di danno totale verrà corrisposta l'indennità per il periodo massimo di sette giorni. È condizione essenziale per l'operatività della garanzia: che sia stata presentata a SARA denuncia di sinistro di R.C.A., redatta sull'apposito stampato (Constatazione amichevole di incidente di cui all'art. 2.11) e firmata congiuntamente da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; che al sinistro stesso tornino applicabili le procedure della Convenzione Risarcimento Diretto (C.A.R.D..); che del sinistro risulti in tutto o in parte responsabile l'Assicurato.

R.C. trasportati

SARA si obbliga a tenere indenni le persone trasportate di quanto queste sono tenute a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla circolazione dell'autoveicolo assicurato e non compresi nell'assicurazione R.C.A.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) per la garanzia R.C.A.

Non sono considerati terzi il conducente, le altre persone trasportate e quelle escluse dal novero dei terzi ai sensi dell'art. 4 della Legge. Sono esclusi i danni all'autoveicolo assicurato.

Perdite pecuniarie

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, le spese, documentate con fattura, sostenute dall'Assicurato per:

- a) la documentazione necessaria per la liquidazione di sinistri Incendio, Furto e Rapina afferenti l'autoveicolo assicurato;
- b) il parcheggio e/o la custodia dell'autoveicolo su disposizione delle Autorità in caso di ritrovamento dopo il furto o la rapina;
- c) la reimmatricolazione del veicolo ed il rinnovo della targa di riconoscimento in caso di incendio, di furto o distruzione della targa di riconoscimento a seguito di collisione con altro veicolo;
- d) la quota parte della tassa di possesso effettivamente pagata per l'autoveicolo e non goduta, in caso di danno totale incendio, furto e rapina che comporti la radiazione al P.R.A. dell'autoveicolo stesso;
- e) la demolizione e la radiazione al P.R.A., in caso di danno totale conseguente a collisione con altro veicolo:
- f) immatricolazione di nuovo veicolo in caso di danno totale occorso al veicolo assicurato conseguente ad incendio, furto o rapina senza ritrovamento, con il massimo dell'importo previsto per la reimmatricolazione di un veicolo di pari potenza fiscale a quello colpito da sinistro.

Rottura cristalli

SARA rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato nella formula prescelta, di cui all'art. 7.5, le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione o per la riparazione dei cristalli dell'autoveicolo a seguito di loro rottura (escluse rigature e scheggiature).

Non sono considerati cristalli i vetri dei fari e quelli degli specchietti retrovisori.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 100.

Non si fa luogo all'applicazione dello scoperto se l'Assicurato, per la sostituzione o per la riparazione, si rivolge ad un centro di autoriparazione convenzionato con SARA.

Danni da incendio al bagaglio

In caso di incendio al veicolo assicurato SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 250 per ogni periodo di assicurazione, i danni documentati agli effetti personali ed ai bagagli di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati.

Sono esclusi i danni a denaro, preziosi, titoli, documenti e biglietti di viaggio, nonché agli oggetti aventi particolare valore artistico o di artigianato.

Rinuncia all'azione di rivalsa

SARA rinuncia all'esercizio dell'azione di rivalsa per i risarcimenti corrisposti a terzi nel caso di guida da parte di conducente:

- a) che abbia già sostenuto con esito positivo i prescritti esami di guida ma non abbia ancora ottenuto il rilascio della patente;
- b) in possesso di patente di guida scaduta.

L'azione di rivalsa verrà successivamente esercitata:

- nel caso di cui alla lettera a), se l'Assicurato, entro 180 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rilascio e se la patente non abilita alla guida dell'autoveicolo;
- nel caso di cui alla lettera b), se l'Assicurato, entro 60 giorni dalla data del sinistro, non fornisce la prova dell'avvenuto rinnovo.

Perdita chiavi

SARA rimborsa, fino alla concorrenza di € 210 per ogni periodo di assicurazione, le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo in dotazione, ovvero per la duplicazione delle chiavi, nel caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi stesse;
- per la manodopera necessaria all'apertura delle portiere munite di congegni elettronici di bloccaggio e alla disattivazione del sistema elettronico antifurto, in caso di sottrazione o smarrimento degli appositi apparecchi di comando.

Indennità Ritiro patente

SARA, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo, corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera di € 26 a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di sospensione della patente e fino al giorno di scadenza o revoca del provvedimento stesso, con il massimo di 100 giorni per periodo di assicurazione. L'indennità sarà liquidata entro 30 giorni dalla scadenza del periodo massimo sopra indicato o di quello di spettanza, se inferiore. Essa è cumulabile con quella prevista da eventuali altre polizze coesistenti.

È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:

- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada), escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
- l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di SARA e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- l'Assicurato dia prova di avere presentato ricorso avverso il provvedimento di sospensione e abbia dato a SARA immediato avviso della restituzione della patente.

Patrocinio per ritiro patente e Disseguestro Autoveicolo

SARA rimborsa le spese indicate all'art. 7.10, nei casi e con i limiti ivi indicati.

7.2 GARANZIA AGGIUNTIVA INCENDIO

Operante solo se il presente articolo è richiamato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

SARA si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza di € 520, i danni materiali e diretti arrecati all'autoveicolo assicurato da incendio. La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualunque sia il valore dell'autoveicolo.

7.3 ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
- b) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasioni;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;
- e) verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
- f) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico:
- g) subiti dall'autoveicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
- h) occorsi durante la circolazione fuori strada;
- i) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio dell'autoveicolo assicurato.

7.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

7.5 FORMULE

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Massima - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 11 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie con il massimale di € 260 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 520 per ciascun periodo di assicurazione; Danni da incendio al bagaglio; Dissequestro autoveicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa; Perdita chiavi; Ritiro patente.

Super - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 8 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Danni da incendio al bagaglio; Dissequestro autoveicolo; Rinuncia all'azione di rivalsa relativamente al caso di cui alla lettera a); Perdita chiavi; Ritiro patente.

Base - L'assicurazione è operante per i rischi di cui agli artt. 7.1 e 7.10 compresi nelle garanzie: Fermo macchina, per la somma di € 6 al giorno; R.C. trasportati; Perdite pecuniarie, ad eccezione delle spese di cui alla lettera e), con il massimale di € 155 per ogni periodo di assicurazione; Rottura cristalli con il massimale di € 310 per ciascun periodo di assicurazione; Dissequestro autoveicolo; Danni da incendio al bagaglio.

7.6 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a SARA, esponendo data, luogo, causa e circostanze dell'evento, natura ed entità delle conseguenze.

In caso di furto e rapina, all'avviso di sinistro deve essere allegata copia della denuncia presentata all'Autorità italiana competente e da questa vistata, anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle Autorità locali.

In caso di sospensione della patente, all'avviso di sinistro deve essere allegata la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione disposto dalle competenti Autorità.

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'autoveicolo, salvo quelle di prima urgenza (necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), negli 8 giorni lavorativi successivi alla denuncia del sinistro, salvo preventivo consenso di SARA. Trascorso il termine di 8 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione di SARA i residui e le tracce del sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare.

7.7 LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo dietro presentazione a SARA da parte dell'Assicurato dei seguenti documenti:

- per **Fermo macchina**: copia della denuncia di sinistro presentata a SARA della R.C.A.; copia delle fatture relative alla riparazione dei danni.
- per **Perdite pecuniarie**: copia del verbale delle Autorità intervenute in caso di incendio; copia dell'attestato di resa denuncia alle Autorità in caso di furto o rapina; fatture delle spese sostenute; ricevuta di pagamento della tassa di possesso; ricevuta di pagamento del premio assicurativo della R.C.A.
- per Rottura cristalli: fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli.
- per **Perdita chiavi**: fattura comprovante la duplicazione delle chiavi, ovvero l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere o lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.
- per **Danni da incendio al bagaglio**: copia del verbale delle Autorità intervenute sul luogo dell'incendio.
- per **Dissequestro autoveicolo**: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale di sequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato.
- per **Ritiro patente**: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia dei provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede di SARA o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione.

7.8 LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente da SARA e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale il convenuto, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

I Periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7.7:
- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore

che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme.

I risultati delle operazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico di SARA e dell'Assicurato in parti uguali.

7.9 ESTINZIONE DELL'ASSICURAZIONE IN CASO DI SINISTRO TOTALE

Al verificarsi di sinistro indennizzabile, che comporti la perdita totale dell'autoveicolo, il rischio cessa e l'assicurazione si estingue.

Il Contraente è tenuto, in ogni caso, a corrispondere per intero il premio relativo al periodo di assicurazione in corso.

Norme che regolano le garanzie globale complementari

Dissequestro veicolo, Ritiro patente

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da SARA a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona,

in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

7.10 RISCHI ASSICURATI

Dissequestro autoveicolo

SARA assume a proprio carico l'onere delle spese per l'assistenza necessaria nelle procedure per ottenere il dissequestro dell'autoveicolo assicurato, sempre che tale provvedimento sia stato disposto a seguito di incidente della circolazione con danni alle persone.

È condizione essenziale, ai fini della operatività della garanzia, che l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di SARA e che non esistano cause ostative alla operatività di detta garanzia.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi nella istanza per il dissequestro del veicolo, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro (vedi anche art. 7.8) che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 0,13, oltre le imposte.

Ritiro patente

SARA, in caso di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285) in conseguenza di incidente di circolazione occorso all'autoveicolo, limitatamente ai fatti dai quali siano derivate lesioni personali colpose gravi o gravissime e nel caso di omicidio colposo, assume a proprio carico le spese di patrocinio per ottenere la restituzione della patente sospesa.

È condizione essenziale, ai fini dell'operatività della garanzia, che:

- il veicolo sia un'autovettura immatricolata al P.R.A. ed adibita ad uso privato (sono equiparati alle autovetture gli autoveicoli ad uso promiscuo come definiti dall'art. 54, lettera c, del Codice della Strada), escluse quelle adibite a noleggio libero e quelle munite di targa prova;
- l'autoveicolo risulti assicurato per la R.C.A. con polizza di SARA e la garanzia risulti operante;
- la sospensione della patente non sia dovuta a fatto doloso o ad omissione di soccorso ovvero a cause diverse da quelle previste al primo comma;
- il beneficiario non abbia subito in precedenza il ritiro o la sospensione della patente per più di una volta;
- sia stato tempestivamente restituito firmato dall'Assicurato al patrocinatore incaricato da SARA il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione e sia stato dato a SARA immediato avviso della restituzione della patente.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi nella istanza per la restituzione della patente sospesa, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro (vedi anche art. 7.8) che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Il premio annuo della garanzia è stabilito in € 3,62, oltre le imposte.

Norme che regolano la garanzia tutela legale

Definizioni

Caso assicurativo: il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è

prevista l'assicurazione.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D. Lgs. 209/05, artt.

163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo: il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

Veicolo: il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

PREMESSA

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da SARA a:

ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, - 37135 Verona,

in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

8.1 - Oggetto dell'assicurazione

1. SARA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

- 2. Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da SARA ai sensi dell'Art. 8.6 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con SARA ai sensi dell'Art. 8.6 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 n.° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.
- 3. E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 8.4 comma 3.

8.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

- 1. L'Assicurato è tenuto a :
- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
- 2. SARA non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

8.3 - Insorgenza del caso assicurativo

- 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
 - In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione**.
- 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative:
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- 3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati a SARA o ad ARAG, nei modi e nei termini dell' Art. 8.4, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.
- 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
- 5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico **e** viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

8.4 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

- 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare a SARA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
- 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale di SARA o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 (tre) giorni** dalla data della notifica stessa.
- 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo a SARA o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
- 4. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, SARA o ARAG lo invitano a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
- 5. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con SARA.

8.5 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente SARA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione:
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

8.6 - Gestione del caso assicurativo

- 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- 2. Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art. 8.4
- 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

- 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di SARA o ARAG.
- 5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con SARA o ARAG.**
- 6. SARA e ARAG non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
- 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e SARA o ARAG, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

SARA ed ARAG avvertono l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

8.7 - Recupero di somme

- 1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- 2. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

8.8 - Estensione territoriale

- 1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.
- 2. In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

8.9 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 8.1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate al Proprietario, al Locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, al Conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi al veicolo indicato in polizza.

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione della polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo veicolo anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono altresì in favore del **Contraente-Assicurato**, come persona fisica, **del coniuge** e dei **figli minori conviventi** quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, **siano coinvolti in incidenti stradali.**

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.

8.10 - Prestazioni garantite

SARA assume a proprio carico, **fino alla concorrenza dell'ammontare indicato sulla scheda di polizza per ogni sinistro** senza limite per anno, l'onere delle spese di cui all'art. 8.1 per:

- 1) Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
- 2) Controversie contrattuali per sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempre che il valore in lite sia superiore a € 100. La presente garanzia, in deroga all'Art. 8.8, Estensione Territoriale opera per i casi assicurativi che insorgono in Italia, San

Marino, Città del Vaticano ed inoltre per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein; in quest'ultimo caso il valore in lite deve essere superiore a € 200. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. La presente prestazione non vale per controversie contrattuali con la Compagnia di RCA.

- 3) Indennità Autoscuola Sara rimborserà entro il limite di € 500 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 8.12 lettera i) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione dell'Art. 186 NCdS guida sotto l'influenza dell'alcool.
- 4) Il recupero dei danni a persone o cose, subiti per fatti illeciti extracontrattuali di terzi. La copertura opera limitatamente ai danni per i quali è esclusa la procedura di risarcimento diretto ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs. 209/2005.
 La presente prestazione opererà quindi, a titolo esemplificativo, per incidenti che coinvolgono più di due veicoli, incidenti che coinvolgono un veicolo non assicurato o non identificato o immatricolato all'estero, incidenti che coinvolgono pedoni, ciclisti e trasportati, incidenti dai quali derivino lesioni alla persona del conducente maggiori di 9 punti percentuali di invalidità.
- 5) Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione e revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso.
- 6) Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale.
- 7) L'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.
- 8) Violazioni al Codice della Strada: proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al C.d.S. comportanti una decurtazione superiore a 5 punti.
- 9) Sanzioni Amministrative Accessorie: proporre opposizione o ricorso contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida adottati dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria derivanti da violazioni di norme di comportamento del C.d.S.
- 10) Indennità Zero Punti: qualora l'Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al NCdS che lo portino a zero punti la Società garantirà entro il limite di € 1.000, sia le spese per l'esame di revisione sia, laddove l'esame di revisione non venga superato, le ulteriori spese per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'assicurato al momento della sottoscrizione della polizza abbia almeno 10 punti o che li abbia avuti, sempre in costanza di polizza, in momenti successivi alla sottoscrizione.
- 11) Errata Variazione dei punti: presentare ricorso avverso l'illegittima variazione di punti comunicata dall'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida.

In deroga all'Art. 8.3 – Insorgenza del caso assicurativo - le garanzie di cui ai punti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente articolo operano per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 8.8 - Estensione Territoriale – le garanzie di cui ai punti 3, 10 e 11 del presente articolo vengono prestate in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

8.11 Condizione Aggiuntiva

Valida solo se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza e se corrisposto il relativo premio aggiuntivo.

Diaria: qualora il ritiro, la sospensione o la revoca della patente derivino da incidente stradale la Società corrisponderà al Contraente la diaria indicata in polizza per ogni giorno intero di effettivo divieto alla circolazione. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta

solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida. Nel caso di revoca della patente la diaria verrà corrisposta per il tempo massimo di 360 giorni. E' compreso il caso della sospensione della patente a seguito di quanto previsto ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Codice della Strada; se una delle collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di efficacia della polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto del 50%.

8.12- Esclusioni

Le prestazioni di cui all'art. 8.10 non sono valide:

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili:
- e) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- h) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D. Lgs. 209/2005 e successive modificazioni;
- i) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- I) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; m) nei casi di controversie con SARA.

8.13 Formule

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nel frontespizio di polizza (mod. 271/A).

Basic - L'assicurazione è operante per le prestazioni garantite all'art. 8.1 punti 1 e 2.

Plus - L'assicurazione è operante per le prestazioni indicate all'art. 8.10 numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Top - L'assicurazione è operante per le prestazioni aggiuntive indicate all'art. 8.10 numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

Numero Verde 800 508 008

Servizio di consultazione telefonica, riservato agli assicurati con la garanzia Tutela Legale, consente di ottenere senza alcuna spesa notizie ed informazioni orientative su <u>argomenti di natura giuridica riguardanti fatti attinenti le garanzie prestate, nonché sulla gestione delle pratiche di sinistro di tutela legale.</u>

Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni su:

- valutazioni di veicoli usati;
- tempari riparazioni autoveicolo e costi chilometrici degli stessi;
- compilazione denunce di sinistro di Tutela Legale;
- reperimento di Periti valutatori per danni derivanti dalla circolazione stradale;
- sedi delle principali Imprese di assicurazione e di studi legali in Italia e all'Estero;
- sedi degli ispettorati sinistri delle Imprese di assicurazione italiane;
- sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e all'estero;
- tassa di proprietà veicoli.

Per usufruire del servizio, chiamare in orario d'ufficio (lunedì/giovedì dalle ore 8 alle ore 17 – venerdì dalle ore 8 alle ore 13), comunicando il proprio nome e cognome, il numero della polizza e la relativa decorrenza, nonché il numero del sinistro. Il servizio è attivo fino a diversa comunicazione.

II conducente

DEFINIZIONI

Nel testo di polizza si intendono per:

- **Infortunio**: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente, una degenza in istituto di cura.
- **Invalidità permanente**: la diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della generica capacità a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
- Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura pubblico o privato - regolarmente autorizzato, esclusi stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
- **Gessatura**: apparecchiatura per l'immobilizzazione di una o più articolazioni, ottenuta con bende gessate oppure con fasce rigide od apparecchi ortopedici immobilizzanti.
- **Franchigia**: l'importo prestabilito che, in sede di pagamento dell'indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

Norme che regolano le garanzie infortuni

9.1 RISCHI ASSICURATI

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione dalle persone che, in qualità di conducenti in possesso della prescritta abilitazione, si trovano con il consenso e su incarico del Contraente o del proprietario alla guida dei veicoli indicati in polizza (mod. 271/A).

Nei confronti delle suddette persone l'assicurazione vale anche durante l'effettuazione di verifiche o piccole riparazioni necessarie per la ripresa della marcia dei veicoli da esse condotti. Sono compresi nell'assicurazione anche:

- a) l'asfissia non di origine morbosa;
- b) l'annegamento;
- c) l'assideramento od il congelamento;
- d) la folgorazione;
- e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
- f) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
- g) gli infortuni subiti in stato di malore od incoscienza;
- h) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza;
- i) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

9.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione tutti gli infortuni avvenuti in circostanze di rischio non specificatamente previste dall'art. 9.1, nonché quelli causati:

- a) dalla guida di veicoli o natanti diversi da quelli indicati in polizza (mod. 271/A);
- b) dalla guida di natanti di oltre 50 tonnellate di stazza lorda;
- c) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante per i quali l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- d) dalla guida di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove o allenamenti;
- e) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti od allucinogeni;
- f) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- q) da querra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni od eruzioni vulcaniche;
- h) da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.).

Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.

9.3 MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio e sia conseguenza diretta del medesimo.

Tale indennizzo viene liquidato in parti uguali agli eredi dell'Assicurato o, in caso di morte del Contraente, ai beneficiari eventualmente designati.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.

Tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, SARA corrisponde ai beneficiari la differenza fra l'indennizzo già pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore; gli eredi dell'Assicurato non sono peraltro tenuti ad alcun rimborso per quanto pagato a titolo di invalidità permanente.

9.4 SUPERVALUTAZIONE MORTE

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.3, qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge, SARA

corrisponderà l'indennizzo spettante a termini di polizza ai figli minorenni dell'Assicurato stesso, in quanto beneficiari, con una maggiorazione del 50%.

La maggiorazione non potrà comunque superare € 52.000.

9.5 INVALIDITÀ PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza entro due anni dal giorno dell'infortunio stesso, SARA liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato e valutato in base alla tabella "percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente".

9.6 SUPERVALUTAZIONE INVALIDITÀ PERMANENTE

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.5, qualora l'infortunio comporti un'invalidità permanente di grado pari o superiore al 70% della totale, SARA liquiderà un indennizzo corrispondente al 100% della somma assicurata.

9.7 INDENNITÀ DI DEGENZA

L'indennità di degenza verrà liquidata in caso di ricovero in istituto di cura reso necessario da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.

La somma assicurata verrà corrisposta per ogni giorno di effettiva degenza nell'istituto di cura e per un periodo non superiore a giorni 120, restando inteso che il primo e l'ultimo giorno di degenza si considerano giorno unico.

La gessatura è equiparata al ricovero per un periodo non superiore a 20 giorni.

9.8 SUPERVALUTAZIONE DELL'INDENNITÀ DI DEGENZA

Fermo quanto previsto dal precedente art. 9.7, l'indennità giornaliera spettante, a partire dal trentesimo giorno successivo al ricovero, e sempre che la degenza abbia luogo senza soluzione di continuità, sarà corrisposta con una maggiorazione del 50%.

9.9 RIMBORSO SPESE DI CURA

Per la cura delle lesioni causate dall'infortunio indennizzabile a termini di polizza, SARA rimborsa - fino a concorrenza del massimale annuo assicurato - le spese effettivamente sostenute per:

- a) accertamenti diagnostici, visite mediche e specialistiche, prestazioni infermieristiche, onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento (ivi comprese le endoprotesi), medicinali prescritti dal medico curante, terapie fisiche;
- b) rette di degenza.

Per la liquidazione, l'Assicurato od i suoi eredi devono presentare i documenti di spesa in originale (fatture, notule, ricevute) debitamente quietanzati nonché la documentazione medica relativa.

9.10 INDENNITÀ INTEGRATIVA

Se l'infortunio, subito in conseguenza di collisione con altro veicolo identificato, ha comportato il ricovero in istituto di cura - pubblico o privato - per un periodo non inferiore alle 24 ore, SARA corrisponderà un'indennità di \in 260 per ciascun sinistro. La predetta indennità ammonterà a \in 780 qualora dall'infortunio sia derivata un'invalidità permanente di grado uguale o superiore al 10%.

9.11 CASI E SOMME ASSICURATE - FORMULE

La garanzia è prestata in relazione ad una delle seguenti formule, prescelta dal Contraente ed indicata nei frontespizio di polizza mod. 271/A.

Massima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 39.000;
- caso invalidità permanente totale, € 104.000;
- garanzia indennità di degenza, € 52 al giorno;

- garanzia rimborso spese di cura, € 2.100;
- garanzia indennità integrativa.

Super - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 26.000;
- caso invalidità permanente totale, € 73.000;
- garanzia indennità di degenza, € 31 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 1.600;
- garanzia indennità integrativa.

Normale - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 16.000;
- caso invalidità permanente totale, € 47.000;
- garanzia indennità di degenza, € 26 al giorno;
- garanzia rimborso spese di cura, € 1.300;
- garanzia indennità integrativa.

Media - L'assicurazione è operante per i casi e le somme sequenti:

- caso morte, € 31.000;
- caso invalidità permanente totale, € 83.000.

Base - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 21.000;
- caso invalidità permanente totale, € 52.000.

Minima - L'assicurazione è operante per i casi e le somme seguenti:

- caso morte, € 10.000;
- caso invalidità permanente totale, € 26.000.

9.12 PERSONE NON ASSICURABILI

Premesso che SARA, qualora fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche celebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoidi, non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, si conviene, qualora una o più delle malattie e delle affezioni sopra richiamate insorgano nel corso del contratto, l'applicazione di quanto disposto dall'art. 1898 del C.C. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

9.13 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione Internazionale per la Carta Verde.

Percentuali e criteri per la valutazione del grado di invalidità permanente.			
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:			
	destro		sinistro
un arto superiore	70%		60%
una mano od un avambraccio	60%		50%
un pollice	18%		16%
un indice	14%		12%
un medio	8%		6%
un anulare	8%		6%
un mignolo	12%		10%
una falange del pollice	9%		8%
una falange di altro dito della mano		1/3 del dito	
un piede		40%	
ambedue i piedi		100%	
un alluce		5%	
un altro dito del piede		3%	
una falange dell'alluce		2,5%	
una falange di altro dito del piede		1%	
un arto inferiore al di sopra del ginocchio		60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto del gi		50%	
un occhio		25%	
ambedue gli occhi		100%	
un rene		20%	
la milza		10%	
sordità completa di un orecchio		10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40%	
perdita totale della voce		30%	
stenosi nasale bilaterale		15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiaccia	mento di:		
vertebre cervicali		10%	
vertebre dorsali		7%	
12 ^a dorsale		12%	
cinque lombari		12%	
esiti di frattura del sacro e del coccige con	callo deforme e dolente	5%	
-			

9.14 FRANCHIGIE

La somma assicurata per invalidità permanente è soggetta alle seguenti franchigie:

- a) sulla parte di somma assicurata fino a € 104.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 3% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente;
- b) sulla parte di somma assicurata eccedente € 104.000 non si fa luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari o minore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale l'indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente.

La somma assicurata per Rimborso spese di cura è soggetta alla franchigia di € 75.

9.15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

La denuncia dell'infortunio deve essere presentata per iscritto entro tre giorni e contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata di certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari devono consentire a SARA le indagini e gli accertamenti che questa ritenga necessari.

9.16 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ

SARA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art. 9.5 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

9.17 CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 9.16 possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo. Il Collegio medico risiede nel Comune che sia sede di Istituto Universitario di medicina legale e delle assicurazioni più vicino alla residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

9.18 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

SARA rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso terzi responsabili dell'infortunio.

Norme che regolano la tutela più

10.1 ADEGUAMENTO DEL VALORE

In occasione di ciascun rinnovo annuale il Contraente ha la facoltà di chiedere l'adeguamento del valore dell'autoveicolo assicurato all'eventuale diverso valore commerciale dell'autoveicolo stesso nonché, nei casi previsti dall'art. 4.11, la prestazione della copertura con valore a nuovo.

SARA, con l'adeguamento del valore del veicolo, si impegna a modificare il premio sulla base delle condizioni in corso o sulla base di quelle comunicate ai sensi dell'art. 3.6.

10.2 TUTELA PIÙ

Il Contraente, che non si avvale dell'adeguamento di valore di cui all'art. 10.1 e che rinnova senza variazioni il contratto, beneficia automaticamente, a partire dal primo rinnovo annuale, delle prestazioni aggiuntive di cui alle sotto riportate clausole Valore Costante e Riduzione Scoperti.

Valore Costante - In caso di danno parziale indennizzabile relativamente alle garanzie Incendio, Furto, Rapina, Collisione e danni accidentali ed Eventi speciali, l'indennizzo viene calcolato in base al valore dell'autoveicolo dichiarato in polizza - con il limite del valore commerciale al momento della dichiarazione - anziché in base al valore commerciale dell'autoveicolo all'atto del sinistro. La presente clausola non è operante in caso di danno totale.

Riduzione Scoperti - In caso di danno indennizzabile relativamente alle garanzie Furto e Rapina:

- per l'annualità di primo rinnovo, lo scoperto indicato nel frontespizio di polizza (mod. 271/A) si applica con una riduzione del 50%;
- per le annualità successive al primo rinnovo non si applica alcuno scoperto.

In caso di sostituzione della presente polizza senza variazione dell'autoveicolo e del valore dichiarato per lo stesso, i benefici derivanti dall'applicazione delle clausole Valore Costante e Riduzione Scoperti saranno trasferiti sulla nuova polizza nella misura maturata su quella sostituita.

In ogni altro caso di sostituzione della polizza o di variazione dei valore dichiarato, i benefici delle clausole decadranno completamente, per l'annualità in corso, per iniziare daccapo in occasione del primo rinnovo.

Tutela più non trova applicazione in caso di variazione annua in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (c.d. costo della vita) in misura superiore al 10%. La misura di detta variazione si ottiene ponendo a raffronto i valori riferiti al mese di giugno relativi ai due anni che precedono la data di scadenza contrattuale.

Documentazione contrattuale

Il Contraente, per la stipula o la variazione di contratti, deve esibire:

- a) un proprio documento d'identità;
- b) il proprio codice fiscale, nonché il codice fiscale dell'intestatario al P.R.A. se persona diversa dal Contraente.

Inoltre il Contraente deve fornire a SARA i documenti di seguito indicati.

A. Consegna della documentazione

La documentazione prevista deve essere consegnata dal Contraente contestualmente alla stipula o alla variazione contrattuale.

Nei soli casi di variazioni da annotare sui documenti di circolazione, nelle more dei termini previsti dalla legge per l'annotazione, il Contraente può provvisoriamente avvalersi dei seguenti documenti:

- a) ricevuta rilasciata dalla MCTC, ovvero dal PRA, ovvero da Agenzia di Pratiche Auto autorizzata, da cui risulti che la richiesta di trascrizione è stata presentata;
- b) copia della carta di circolazione dell'autoveicolo precedente all'annotazione;
- c) copia del certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'autoveicolo precedente all'annotazione;
- d) dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., relativa ai dati del veicolo e/o del nuovo proprietario che non sono rilevabili dai documenti di cui ai precedenti punti a), b) e c), contenente l'impegno del Contraente a fornire la documentazione prescritta non appena disponibile, e comunque entro 6 mesi dalla stipula del contratto o dalla variazione contrattuale.

B. Contratti di nuova stipula

Autoveicoli assicurati per la prima volta

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o dopo una voltura, il Contraente è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione dell'autoveicolo;
- b) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, se dalla data della voltura o della scadenza del contratto ceduto sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C. che l'autoveicolo non ha circolato e viene assicurato per la prima volta dal giorno della voltura o della scadenza contrattuale a quello della stipula.

Qualora l'Assicurato intenda godere della classe di merito maturata su veicolo colpito da furto totale senza ritrovamento, e non sia trascorso più di un anno dalla data del furto, il Contraente dovrà consegnare anche l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo oggetto di furto, ed esibire e consegnare copia dell'ultima polizza ovvero quietanza di premio pagata, nonché della denuncia di furto.

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo rilasciato in conto vendita e successivamente non alienato, il Contraente è tenuto ad esibire in originale ed a consegnare copia anche della procura a vendere rilasciata a soggetto iscritto alla CCIAA che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli.

Autoveicoli precedentemente assicurati presso altra Impresa

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato con altra Impresa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) l'attestazione dello stato del rischio rilasciata da tale Impresa, ovvero il precedente contratto, nel solo caso in cui lo stesso avesse durata inferiore all'anno.
- Il Contraente è altresì tenuto ad esibire in originale e a consegnare copia dei seguenti documenti:
- b) carta di circolazione dell'autoveicolo;
- c) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Inoltre, se dalla data di scadenza del contratto precedentemente stipulato con altra Impresa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che l'autoveicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

La disciplina del presente articolo si applica anche agli autoveicoli precedentemente assicurati con SARA, qualora vi sia stata disdetta del Contraente o di Sara, oppure qualora il contratto venga risolto per altra causa e vi sia almeno un giorno di interruzione tra la scadenza del contratto precedente e la data di effetto del contratto di nuova stipula.

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato all'estero il Contraente non è tenuto alla consegna dei documenti di cui al punto a). Può tuttavia consegnare, ai fini dell'assegnazione ad una classe di merito diversa da quella d'ingresso, una dichiarazione relativa alla sinistralità pregressa rilasciata dal precedente assicuratore estero. Tale dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.

Autoveicoli precedentemente assicurati presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa

Se il contratto è relativo ad un autoveicolo precedentemente assicurato con Impresa che non abbia rilasciato l'attestazione dello stato del rischio perché posta in liquidazione coatta amministrativa, il Contraente deve consegnare, in originale:

- a) il contratto stipulato con detta Impresa;
- b) l'ultima quietanza di premio pagata.

Inoltre, il Contraente deve provare di aver fatto richiesta dell'attestazione a mezzo raccomandata A. R. all'Impresa o al Commissario Liquidatore e deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., circa gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- c) carta di circolazione dell'autoveicolo
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Se dalla data di scadenza del contratto stipulato con l'Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa sono trascorsi oltre 3 mesi, il Contraente deve rilasciare dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del C.C., che l'autoveicolo non ha circolato dal giorno della precedente scadenza contrattuale a quello della stipula.

C. Variazioni su contratti in corso con SARA

Cessione di contratto

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'autoveicolo assicurato l'alienante chiede la cessione del contratto all'acquirente, è tenuto a consegnare, in originale:

a) il certificato e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Se l'acquirente, alla scadenza del contratto ceduto, chiede di stipulare contratto di assicurazione, è tenuto a presentare la documentazione prevista per gli autoveicoli assicurati per la prima volta.

Sostituzione con altro veicolo a seguito di trasferimento di proprietà

Se a seguito di trasferimento di proprietà dell'autoveicolo assicurato l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo alienato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) carta di circolazione dell'autoveicolo alienato, ovvero certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli iscritto alla CCIAA;
- c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo;
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro autoveicolo.

Risoluzione del contratto a seguito di cessazione del rischio

Se a seguito di furto, distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero dell'autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo per demolizione.

Se a seguito di vendita l'alienante chiede la risoluzione anticipata del contratto, il Contraente è tenuto a consegnare, in originale:

a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo venduto.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la vendita.

Sostituzione con altro veicolo a seguito di cessazione del rischio

Se a seguito di distruzione, demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero l'alienante chiede che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il Contraente deve consegnare, in originale:

a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato.

Il Contraente è altresì tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero dell'autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 ovvero copia del certificato di rottamazione di cui all'art. 5, settimo comma, del D. Lgs. N. 209/2003 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo per demolizione;
- c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare).

Sospensione del contratto

Se il Contraente chiede la sospensione del contratto, è tenuto a consegnare, in originale: a) il certificato, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo assicurato.

Riattivazione del contratto

Se, a seguito di sospensione, il Contraente chiede la riattivazione su veicolo diverso da quello in precedenza assicurato, è tenuto ad esibire, in originale, ed a consegnare copia dei seguenti documenti:

a) carta di circolazione dell'autoveicolo alienato, oppure certificato di proprietà (o foglio complementare), da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa dichiarazione autografa del proprietario unitamente a dichiarazione o altra documentazione rilasciata da soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli da cui risulti il trasferimento di proprietà; in alternativa, procura a vendere rilasciata a favore di soggetto che eserciti professionalmente l'attività di compravendita di autoveicoli;

oppure:

- b) attestazione del P.R.A. da cui risulti la distruzione, demolizione o esportazione definitiva all'estero dell'autoveicolo assicurato; in alternativa, certificato di cui all'art. 46, quarto comma, del D. Lgs. N. 22/1997 rilasciato da un centro di raccolta autorizzato e attestante l'avvenuta consegna dell'autoveicolo per demolizione;
- c) carta di circolazione dell'altro autoveicolo;
- d) certificato di proprietà (o foglio complementare) dell'altro autoveicolo.

Se, viceversa, il Contraente chiede la riattivazione sullo stesso veicolo in precedenza assicurato, non è richiesta ulteriore documentazione.

La liquidazione del danno

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia scritta all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Direzione di SARA, entro tre giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Responsabilità civile - La denuncia deve essere redatta sul modulo di Constatazione amichevole di incidente (che è opportuno tenere sempre in auto) seguendo tutte le indicazioni riportate sul modulo stesso. In caso di incidente con conseguenze gravi (decesso di persone e distruzione di veicoli) è opportuno far precedere la denuncia da comunicazione telegrafica a SARA.

L'apposizione della firma da parte di entrambi i conducenti consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dal proprio assicuratore nei casi previsti dalla Convenzione Risarcimento Diretto (C.A.R.D.).

In caso di incidente occorso in Italia con automobilista straniero munito di Carta Verde, la richiesta di risarcimento dovrà essere diretta all'U.C.I. (Ufficio Centrale Italiano - Corso Sempione n. 39 - 20145 Milano MI).

Va tenuto presente che l'occasionale trasporto di vittime di incidenti stradali dà diritto al rimborso di parte delle spese di pulitura della tappezzeria, danneggiata a seguito del soccorso prestato.

Altre garanzie — La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia, e consegnata all'Agenzia stessa ovvero spedita a mezzo raccomandata.

Essa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- data e luogo del sinistro;
- garanzia interessata (Incendio, Furto, ecc.);
- numero di polizza:
- generalità del Contraente:
- modalità del sinistro;
- descrizione del danno;
- indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la perizia dei danni;
- Autorità interessate o intervenute;
- generalità degli eventuali responsabili;
- generalità di eventuali testimoni.

Per ottenere la liquidazione del danno l'Assicurato deve presentare:

- in caso di incendio: la copia del verbale dell'Autorità intervenuta;
- in caso di furto totale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità; l'estratto cronologico ed il certificato di perdita di possesso (rilasciati dal P.R.A.); il verbale di ritrovamento (rilasciato dalle Autorità intervenute) in caso di recupero dell'autoveicolo; in caso di mancato ritrovamento e su specifica richiesta di SARA, il certificato di chiusa inchiesta ovvero l'attestato di mancato ritrovamento rilasciati, rispettivamente, dall'Autorità Giudiziaria o dalle Autorità cui è stata presentata la denuncia;
- in caso di furto parziale: l'attestato di resa denuncia alle Autorità e la fattura di acquisto delle parti dell'autoveicolo rimpiazzate;
- in caso di collisione o danni accidentali: la copia della denuncia di sinistro R.C.A. e la documentazione dei danni subiti e del loro ammontare;
- in caso di eventi socio-politici e di vandalismo: l'attestato di resa denuncia alle Autorità;
- **in caso di eventi naturali**: la certificazione del fenomeno da parte delle Autorità competenti;
- in caso di fermo: la copia della denuncia R.C.A. firmata da entrambi i conducenti, la fattura relativa alla riparazione dei danni;
- in caso di perdite pecuniarie: la copia del verbale delle Autorità (incendio); la copia

dell'attestato di resa denuncia alle Autorità (furto o rapina); la ricevuta di pagamento della tassa di possesso; la ricevuta delle spese di demolizione e radiazione; la ricevuta di pagamento del premio R.C.A.;

- in caso di rottura dei cristalli: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera dei cristalli;
- in caso di perdita chiavi: la fattura comprovante l'acquisto e la posa in opera delle serrature e le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto;
- in caso di infortunio: la certificazione medica;
- in caso di sequestro autoveicolo: copia della denuncia di sinistro R.C.A.; copia del verbale di sequestro; eventuale copia della fattura rilasciata dal patrocinatore direttamente incaricato dall'Assicurato;
- in caso di ritiro patente: copia del provvedimento prefettizio che dispone la sospensione; copia del ricorso amministrativo avverso il provvedimento; copia della patente con l'annotazione del periodo di sospensione.

Condizioni Particolari di Assicurazione SaraFreeKm

(cod. 272/C e 272/E)

GARANZIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Regolamentazione contrattuale

La presente polizza è stipulata con la speciale formula SaraFreeKm. La disciplina contrattuale è contenuta nella scheda di polizza mod. 271/A, nelle Norme che regolano il contratto mod. 250/B e nella sezione SaraFreeKm del presente fascicolo, che è a tutti gli effetti parte integrante del contratto.

2. Forma tariffaria RC Auto

SaraFreeKm è una polizza assicurativa RC Auto con formula tariffaria Bonus/Malus.

Contestualmente alla stipula della polizza vengono consegnati al Contraente il certificato ed il contrassegno di assicurazione, che hanno durata annuale, e che provano l'assolvimento degli obblighi di legge relativi all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli.

A SaraFreeKm non sono applicabili la cessione del contratto di cui al caso A) dell'art. 2.5 e la sospensione di cui all'art. 2.7 delle Norme che regolano il contratto mod. 250/B.

3. Stipula del contratto

SaraFreeKm si stipula presso l'Agenzia SARA.

Il premio da versare contestualmente alla stipula è indicato sulla scheda di polizza mod. 271/A. In tale premio sono compresi:

- la copertura assicurativa annuale per il rischio statico (cioè per la sosta del veicolo, anche su suolo pubblico, senza spostamento);
- la copertura assicurativa per la circolazione nei 10 giorni successivi alla data di effetto del contratto, nella sola annualità assicurativa di prima stipula.

La validità di SaraFreeKm decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato sulla scheda di polizza mod. 271/A.

4. Rilevazione del chilometraggio

Presupposti per la stipula di SaraFreeKm sono che il Contraente si impegni ad installare sull'autovettura assicurata, entro 10 giorni dalla data di effetto del contratto, un sistema di radiolocalizzazione satellitare fornito da un Gestore convenzionato con Sara (salvo che l'autovettura ne sia già provvista), a corrispondere al Gestore il canone di servizio per l'intera durata del contratto assicurativo e a mantenere per lo stesso periodo il sistema efficiente e regolarmente funzionante.

Il Gestore del sistema di radiolocalizzazione satellitare comunicherà mensilmente a Sara il numero di chilometri percorsi dall'autovettura assicurata. Con la stessa frequenza Sara provvederà ad addebitare su Carta di Credito l'importo del premio variabile calcolato moltiplicando il numero dei chilometri percorsi per il premio netto aggiuntivo chilometrico indicato sulla scheda di polizza (mod. 271/A), e sommando al prodotto così ottenuto gli oneri fiscali e parafiscali.

Il Contraente è tenuto ad autorizzare SARA ad addebitare i relativi importi su una Carta di Credito di cui sia titolare, scelta tra quelle convenzionate con SARA. A tal fine il Contraente sottoscrive, sulla scheda di polizza mod. 271/A, l'autorizzazione all'addebito (firma depositata).

L'addebito sarà effettuato al netto della percorrenza rilevata nei primi 10 giorni successivi all'effetto del contratto, per la sola annualità di prima stipula, e degli eventuali chilometri acquistati in Agenzia Sara con le modalità indicate al punto 5.

Qualora, per causa di forza maggiore non imputabile né al Contraente né al Gestore del sistema di radiolocalizzazione satellitare (quale, a titolo esemplificativo, la caduta di satelliti, la cessazione o sospensione o impossibilità sopravvenuta dei servizi di radiolocalizzazione e/o di trasmissione GPRS di dati ecc.) non sia possibile per un tempo superiore a 15 giorni consecutivi la rilevazione della percorrenza per una pluralità di assicurati, l'addebito di cui al capoverso precedente sarà effettuato sulla base di una percorrenza giornaliera presunta corrispondente a 12.000 chilometri annui.

5. Ricarica

In alternativa all'addebito su Carta di Credito, il Contraente ha facoltà di acquistare preventivamente chilometri di copertura assicurativa presso l'Agenzia Sara dove è stato stipulato il contratto SaraFreeKm. Per l'acquisto il Contraente dovrà sottoscrivere l'apposita appendice mod. 278/B, sulla quale è indicato il numero di chilometri acquistati (che non può essere superiore a 15.000) e corrispondere il relativo premio, calcolato con le medesime modalità descritte al punto 4.

6. Variazioni di elementi contrattuali

Il Contraente è tenuto, in caso di modifica dei dati relativi alla Carta di Credito, ad informare l'Agenzia Sara ed a sottoscrivere i relativi atti contrattuali di variazione

Nel caso di variazione di uno degli elementi di tariffazione, con o senza sostituzione dell'autovettura assicurata, il premio RC Auto sarà determinato in base ai nuovi elementi di tariffazione con conguaglio della parte fissa. Sarà altresì determinato il nuovo premio chilometrico.

In caso di sostituzione dell'autovettura assicurata il Contraente, qualora voglia continuare ad essere assicurato con la formula SaraFreeKm, dovrà provvedere:

- nei 3 giorni precedenti alla data di effetto della variazione contrattuale alla disinstallazione del sistema presso un centro autorizzato;
- nei 5 giorni successivi alla data di effetto della variazione contrattuale all'installazione sulla nuova Autovettura del sistema di radiolocalizzazione satellitare fornito dallo stesso Gestore convenzionato con Sara...

Qualora invece l'Autovettura assicurata sia sostituita con altra non dotata di sistema di radiolocalizzazione satellitare fornito da un Gestore convenzionato con Sara, SaraFreeKm sarà sostituita con un normale contratto RC Auto, con conguaglio del premio versato al momento della stipula e rimborso, al netto delle imposte e del CSSN, dei premi per i chilometri residui.

7. Rinnovo del contratto.

SaraFreeKm non prevede tacito rinnovo.

Alla scadenza annuale, pertanto, il Contraente potrà recarsi presso un'Agenzia Sara per rinnovare contratto. Qualora il Contraente non abbia utilizzato tutti i chilometri acquistati preventivamente in Agenzia nell'annualità precedente, potrà usufruire del corrispondente importo di premio nella successiva annualità. Qualora invece il Contraente non intenda rinnovare SaraFreeKm, l'eventuale premio riferito ai chilometri residui sarà rimborsato al netto delle imposte e del CSSN.

8. Rivalsa

SARA potrà rivalersi di eventuali importi risarciti a terzi a seguito di sinistri RCA, con il massimo di € 5.000, qualora:

- il Contraente non abbia provveduto all'installazione del sistema di radiolocalizzazione satellitare entro il termine di dieci giorni indicato al punto 4 ovvero, in caso di sostituzione del veicolo assicurato, entro i termini di tre e cinque giorni previsti dall'art. 6;
- il Contraente non abbia provveduto a rinnovare a scadenza il contratto annuo di servizio e di raccolta dati con il Gestore del sistema di radiolocalizzazione satellitare;
- il Contraente a seguito di guasto o manomissione del sistema di radiolocalizzazione satellitare non provveda, entro 3 giorni lavorativi successivi al momento in cui ne è venuto a conoscenza, a recarsi presso un centro autorizzato per la riparazione del sistema;
- il Contraente non abbia provveduto al pagamento del premio variabile, determinato in relazione ai chilometri percorsi, anche per effetto della mancata abilitazione della Carta di Credito;
- il Contraente abbia richiesto, al Gestore del sistema di radiolocalizzazione satellitare, l'interruzione temporanea della rilevazione della localizzazione.

Il Contraente è tenuto ad autorizzare SARA ad addebitare i relativi importi su una Carta di Credito di cui sia titolare, scelta tra quelle convenzionate con SARA. A tal fine il Contraente sottoscrive, sulla scheda di polizza mod. 271/A, l'autorizzazione all'addebito (firma depositata).

Il possesso di una carta di credito tra quelle convenzionate da SARA, il cui elenco è disponibile presso le Agenzie SARA, costituisce un prerequisito per la stipula del contratto.

SARA potrà addebitare su tale carta esclusivamente gli importi dovuti dal Contraente per rivalsa.

SARA potrà addebitare importi diversi da quelli sopra indicati solo previa autorizzazione del titolare della carta.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a SARA l'importo della rivalsa.

9. Contact Center SaraFree

Per i clienti SaraFreeKm è a disposizione un servizio di assistenza telefonica, al numero verde 800 095 095. Il Contact Center SaraFree provvede a fornire informazioni telefoniche relative:

- alla disciplina contrattuale di SaraFreeKm;
- alla rete delle Agenzie SARA.

Il Contact Center SaraFree non può fornire informazioni su tutto quanto attiene i rapporti contrattuali tra il Contraente ed il Gestore del sistema di radiolocalizzazione satellitare, né sui servizi erogati da quest'ultimo.

SARA non assume alcuna responsabilità in ordine al corretto funzionamento del sistema di radiolocalizzazione satellitare; ogni reclamo o contestazione, anche relativa ai chilometri di utilizzo dell'autovettura, vanno inoltrati al Gestore del servizio.